

STATUTO

**C.B.S. COOPERATIVA
BIDENTINA PRO SOCIALE -
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FORLI' FO VIALE SALINATORE 41/A

Numero REA: FO - 178607

Codice fiscale: 00909650400

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-01-2005 - Statuto completo	2
--	---

nominazione sociale la qualifica di cooperativa sociale, nonché alla normativa sulla privacy.
Dato che, come sopra esposto, le modifiche da apportare allo statuto sociale riguardano, in misura più o meno rilevante, tutti gli articoli del medesimo, la Sig.ra Zagnoli Virna propone di approvare ed adottare in sostituzione dello statuto attuale un nuovo testo statutario recante tutte le modifiche proposte del quale viene data integrale lettura.

Quindi si passa alla votazione e l'assemblea, con votazione palese per alzata di mano, alla unanimità, come viene accertato e dichiarato dal Presidente, delibera:

- di approvare tutte le modifiche statutarie risultanti dal nuovo testo statutario, composto da sessanta articoli, proposto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e del quale è stata data integrale lettura e che si allega al presente verbale sotto la lettera "A" perchè ne formi parte integrante e sostanziale, approvando e adottando il detto nuovo testo statutario in sostituzione dello statuto attuale;

- di conferire al Presidente dell'assemblea Sig.ra Zagnoli Virna ogni più ampio ed opportuno potere affinché ella, senza necessità di convocare nuovamente l'assemblea, possa apportare al nuovo statuto come sopra approvato le modifiche, aggiunte o soppressioni eventualmente richieste dalle Autorità od Organi competenti per ottenere l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Esauriti così gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente alle ore 22,00 (ventidue) dichiara conclusa l'assemblea.

In relazione alla modifica della denominazione sociale ed ai fini dell'aggiornamento dei relativi documenti di proprietà e di circolazione la Sig.ra Zagnoli Virna dichiara che nel patrimonio della società, che non possiede immobili, è compreso, tra l'altro, il seguente automezzo:
Autocarro Renault targato FO*859820.

Io Notaio richiesto ho redatto il presente verbale, in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte manoscritto da me Notaio in pagine cinque e parte della seguente di due fogli, e l'ho letto, unitamente all'allegato, alla comparsa che lo ha approvato.

F.to Virna Zagnoli

" Alessandro Fabbri Notaio

STATUTO
della "C.B.S. Cooperativa Bidentina pro Sociale - Società Cooperativa Sociale".

TITOLO I°
(DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA)

ART. 1 (Costituzione e Denominazione)

1.1 E' costituita una Società Cooperativa Sociale, denominata "C.B.S. Cooperativa Bidentina pro Sociale - Società Cooperativa Sociale" d'ora in poi per brevità denominata nel presente Statuto e nei Regolamenti "Cooperativa".
La Sede sociale è fissata a Forlì (FC), all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111-ter delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile e sue successive eventuali modificazioni e/o integrazioni.

1.2 Il trasferimento della Sede sociale all'interno del territorio dello stesso Comune potrà essere deciso dall'Organo Amministrativo in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, oltre a non comportare modifica alcuna dello Statuto e dei Regolamenti.

Con decisione dell'Organo Amministrativo, il quale ne ha piena facoltà, la Cooperativa potrà, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, istituire e sopprimere ulteriori unità locali, succursali, agenzie, uffici e rappresentanze anche altrove, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge, nonché trasferire la sede sociale nel territorio nazionale, nei modi e termini di legge.

1.3 Il domicilio di ogni Socio si intende eletto presso l'indirizzo risultante dal Libro Soci; è esclusivo onere del singolo Socio comunicare alla Cooperativa, tramite Raccomandata indirizzata alla Sede Sociale, ogni eventuale variazione.

ART. 2 (Durata)

2.1 La durata della Cooperativa è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2099 (duemilanovantanove) e potrà essere prorogata, con delibera del competente organo sociale, anche prima della scadenza del termine.

E' escluso in questo ultimo caso il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II°
(SCOPI - OGGETTO)

ART. 3 (Scopo Mutualistico)

3.1 La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo fondante quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei Cittadini, ivi compresi i Soci, nonché la elevazione morale, etica, materiale e la piena solidarietà fra gli stessi, specie se destinatari delle attività svolte dalla medesima Cooperativa, attraverso lo svolgimento di attività socio-sanitarie, assistenziali ed educative, nonché accessorie, sussidiarie e complementari, ai sensi dell'art. 1, lettera a) della Legge n. 381/91 e sue successive modificazioni e/o integrazioni nonché di altre normative attinenti; le predette attività dovranno primariamente essere finalizzate alla creazione di opportunità di inserimento lavorativo dei Soci, oltre che formativo e di partecipazione attiva alle dinamiche sociali.

3.2 La Cooperativa ha inoltre, lo scopo, a favore dei propri Soci, che loro stessi realizzeranno, di perseguire ed ottenere, ove possibile, quanto di seguito elencato, tramite, oltre all'apporto finanziario, la gestione in forma associata della stessa, dei processi professionali e gestionali delle suddette attività e, con la prestazione da parte dei medesimi Soci della attività principalmente lavorativa, oltreché di partecipazione professionale e sociale, formativa e di conoscenza:

- l'espansione e la continuità di occupazione,
- la contribuzione al miglioramento delle condizioni economiche, sociali e professionali dei Soci stessi;

svolgendo nel contempo a favore dell'utenza pubblica e privata, attività di qualità ed ottimizzate, orientate a favorire le reali esigenze sociali della collettività.

Ai fini del raggiungimento dei predetti Scopi Sociali i Soci instaurano, solo quando si concretizzano le necessarie opportunità, con la Cooperativa un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro, continuativo dove possibile, in qualsiasi forma consentita dalla legislazione italiana, esclusivamente in adempimento dello Scopo Sociale della Cooperativa stessa.

3.3 Riguardo ai rapporti mutualistici la Cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i Soci Cooperatori, ma con particolare attenzione verso quei soggetti e/o settori e/o territori "deboli" e/o "svantaggiati".

3.4 La Cooperativa deve essere retta inderogabilmente e disciplinata dai principi della mutualità prevalente così come definita dall'articolo 2512 c.c., senza fine di speculazione privata, pur potendo svolgere attività anche con terzi non Soci.

Nel caso di rapporto di lavoro con terzi non Soci, gli stessi non possono in qualsiasi caso instaurarlo in qualità di Dipendenti.

3.5 La Cooperativa altresì si ispira, oltre ai valori fondamentali Mazziniani della Mutua Solidarietà Cooperativistica, ai principi che sono alla base del Movimento Cooperativo Mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Questi ultimi principi a titolo di riferimento e non esaustivo sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, la meritocrazia, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, i legami con i territori e le corrispondenti culture, un equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni Pubbliche. Secondo quanto indicato nel 6° principio dell'Alleanza Cooperativa Internazionale la Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei Soci e della collettività, coopera attivamente, dove possibile, con le altre cooperative, su scala locale, nazionale ed internazionale.

3.6 I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la Cooperativa ed i suoi soci sono stabiliti da eventuale ed apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'articolo 2516 c.c., dagli Amministratori ed approvato dall'Assemblea dei Soci stessi ai sensi di Legge.

3.6 Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei Soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci stessi, ai sensi di Legge, in specifico anche ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 e sue ulteriori e successive eventuali modificazioni e/o integrazioni, nonché altre leggi vigenti.

ART. 4 (Oggetto Sociale)

4.1 Considerata l'attività mutualistica della Cooperativa, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei Soci e degli

aspiranti tali, come più oltre determinati, la stessa intende realizzare i propri Scopi Sociali attraverso il seguente oggetto sociale:

Attività e Servizi Sociali, Sanitari, Assistenziali ed Educativi rivolti alla persona, e quindi alla cittadinanza, in ambito residenziale, domiciliare, protetto, sanitario, territoriale, scolastico e formativo (ogni ordine e grado), assistenziale, culturale, del Tempo Libero e Turistico, Sportivo, nonché i servizi attinenti, svolte primariamente con l'apporto dei Soci Lavoratori aventi i requisiti successivamente individuati.

4.2. Inoltre la Cooperativa potrà svolgere tutte le attività accessorie e/o sussidiarie e/o connesse e/o complementari e/o affini alle attività descritte nei precedenti punti e/o agli Scopi Sociali così come sopra indicati, che si reputeranno utili alla società o vantaggiose per i propri associati, sempreché non costituiscano mera opera di speculazione per alcuno; in particolare anche attività di studio, ricerca, connesse alla Qualità, di Formazione e aggiornamento professionale, relativamente alle attività svolte e/o svolgibili, a favore dei propri Soci e/o aspiranti tali, nonché a favore degli utenti destinatari delle medesime attività, anche al fine di accrescere le competenze professionali e quindi favorire l'inserimento in attività lavorative della Cooperativa dei Soci e degli aspiranti tali, e così facendo potenziare la qualificazione professionale e la competitività della medesima Cooperativa.

Inoltre sempre relativamente alle attività svolte e/o svolgibili, potrà parimenti svolgere attività, affini e funzionali al raggiungimento dello scopo sociale della Cooperativa, di pubblicazione e grafica, documentazione, divulgazione e promozione, tramite tutti gli strumenti audiovisivi disponibili, nei limiti consentiti dalla legge.

4.3 Le attività sopra individuate potranno essere realizzate sia come erogazione di Servizi diretti e/o per conto terzi, sia come gestione diretta e/o per conto terzi di Strutture e/o Servizi, nonché in qualsiasi altra forma ammessa dalle norme vigenti, purché non in contrasto con gli Scopi Sociali sopra descritti.

4.4 La Cooperativa inoltre può assumere la concessione in appalto di lavori, servizi e forniture anche dallo Stato e da Enti Pubblici, Privati e da persone private.

La stessa istituisce e/o gestisce attività di servizio, uffici, cantieri, impianti, magazzini, strutture di ogni tipo necessarie per l'espletamento delle varie attività sopra elencate, acquisisce attrezzature tecniche e non, idonee all'esecuzione dei lavori, delle attività e dei servizi, acquisiti e/o acquisibili.

4.5 Inoltre le attività sopra elencate saranno sempre svolte dai Soci con lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana, qualità della vita, soddisfacimento dei bisogni della collettività, della ottimizzazione e qualità dei processi di gestione delle attività lavorative, tutte, proprie della Cooperativa.

4.6 La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici ammessi dalle norme vigenti necessari o utili alla realizzazione degli Scopi Sociali, nei limiti consentiti dalla legge.

La stessa potrà inoltre compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria - come attività comunque non prevalenti e per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgimento di attività che la legge riserva a società in possesso di requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi - necessarie od utili alla realizzazione degli Scopi Sociali, e comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi, ed in particolare, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, potrà:

- a) assumere, sia direttamente sia indirettamente, nei limiti di cui all'art. 2361 c.c., interessenze e partecipazioni in altre società di qualunque tipo, organismi o enti aventi oggetto analogo od affine o comunque connesso al proprio e non concorrenti;
- b) aderire e partecipare ad Enti ed Organismi economici consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il Movimento Cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- c) potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

d) potrà infine partecipare ed aderire a Consorzi, A.T.I. e simili.

Il tutto esclusivamente in via strumentale ed accessoria rispetto alle attività che costituiscono l'oggetto sociale e senza che tali operazioni possano assumere carattere prevalente ed in ogni caso con esclusione dell'esercizio di attività finanziarie nei confronti del pubblico e salvi i divieti e le limitazioni stabiliti dalla legge.

4.7 La Cooperativa si propone anche di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale e propone, altresì, l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

4.8 La Cooperativa si propone inoltre di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei Soci istituendo una sezione di attività per la raccolta dei prestiti limitata ai soli Soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

Tale attività viene svolta in conformità alle disposizioni definite dall'articolo 11 del D.Lgs. 1 ° Settembre 1993 n° 385, Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia, e relativi provvedimenti di attuazione, e sue successive eventuali modificazioni e/o integrazioni.

Le modalità di svolgimento di tale attività, sono definite con apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci ai sensi di legge.

Comunque la Cooperativa non può esercitare la raccolta dei risparmi presso il pubblico.

4.9 Per la realizzazione degli scopi di cui al presente articolo la Cooperativa potrà servirsi o beneficiare di tutti gli aiuti e delle provvidenze di qualsiasi specie o natura disposte dallo Stato o da altri Enti, anche da privati (Found Raising), nonché compiere tutti gli atti e contratti rivolti all'approvvigionamento dei mezzi finanziari necessari.

4.10 La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell' articolo 2545-septies del codice civile, nonché a Consorzi di ogni tipologia.

4.11 La Cooperativa può aderire, su delibera del Consiglio di Amministrazione, ad Associazioni di tutela e Rappresentanza del Movimento Cooperativo, Associazioni di Impresa, Politico-Sindacali Imprenditoriali, di volontariato e simili .

TITOLO III°

(SOCI - COOPERATORI)

ART. 5 (Soci cooperatori ordinari)

5.1 Il numero dei Soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

5.2 Requisiti Oggettivi dei Soci: possono essere soci cooperatori coloro di ambo i sessi, che, avendo i requisiti di legge e non avendo interesse contrastante, anche potenzialmente, con quelli dello Scopo Sociale della Cooperativa, intendono espressamente perseguirlo partecipando attivamente a tutte le attività sociali. In particolare possono essere Soci Cooperatori tutte le persone fisiche aventi, in linea generale, la capacità di agire, di partecipare consciamente e diligentemente alla vita sociale/professionale/lavorativa/amministrativa della Cooperativa, e che abbiano maturato effettive capacità professionali, attitudini e specializzazioni nei settori di cui all'Oggetto Sociale della Cooperativa o che comunque possano effettivamente collaborare al raggiungimento dei Fini Sociali con la propria attività sociale e/o lavorativa e/o professionale e/o intellettuale e/o di partecipazione, e partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio, al suo consolidamento ed al suo sviluppo.

5.3 Inoltre il Socio Cooperatore dovrà inderogabilmente essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

- essere di buona condotta civile, etica e morale;
- non avere riportato condanne anche ai sensi dell'art. 444 o 459 c.p.p. nello Stato o all'Estero, relativamente a fattispecie indicative di comportamenti non consoni a garantire il raggiungimento dei fini propri della cooperativa;
- essere consciamente disponibile ad impegnarsi irrevocabilmente e senza riserva alcuna ad:

assumere e rispettare tutti i doveri sociali propri dei Soci, anche durante l'esecuzione dell'attività lavorativa, previsti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle Deliberazioni assunte dagli Organi Sociali, nonché rispettare le indicazioni sociali degli Organi Tecnici della Cooperativa.

5.4 In ogni modo ed in qualsiasi momento è totale onere del Socio dimostrare l'effettivo possesso di tutti i requisiti necessari per detto status, anche nel caso in cui dovesse essere formalmente contestato ciò da un Socio e/o dall'utenza e/o dalla committenza.

5.5 In nessun caso possono essere Soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione oggettiva dell'Organo Amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in condizioni da potersi porre in concorrenza, anche potenziale, con l'attività economica della Cooperativa.

5.6 In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come Soci Cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.

5.7 Possono altresì essere Soci della Cooperativa anche gli Enti i cui scopi o i cui interessi siano coerenti con l'attività economica della Cooperativa, siano essi persone giuridiche o comunque diverse dalle fisiche, pubbliche e/o private, i cui scopi o i cui interessi comunque non siano in contrasto con quelli della Cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società e/o enti i cui scopi o i cui interessi, in fatto o in diritto siano in contrasto con quelli della medesima Cooperativa.

5.8 Il socio diverso dalla persona fisica, costituito in forma societaria, consortile o associativa, ha il dovere di allegare alla domanda di ammissione, di cui successivo articolo, copia dell'atto costitutivo e del relativo statuto, estratto della delibera dell'organo competente con cui l'Ente approva di aderire alla cooperativa e designa pro tempore la persona delegata a rappresentare a tutti gli effetti l'Ente nella cooperativa stessa.

Resta ferma l'applicazione del secondo comma dell'art. 23, D.Lgs. C.p.S. 14 dicembre 1947 n.1577, se ed in quanto perentorio.

5.9 In linea generale i Soci Cooperatori :

a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della Società;

b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla progettazione ed alla ottimizzazione e conseguentemente realizzazione dei processi produttivi della Cooperativa;

c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

d) mettono a disposizione tutte le proprie capacità anche in relazione al tipo e allo stato di attività svolta, nonché alla quantità delle opportunità di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa;

5.10 In ogni caso l'ammissione a Socio è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del Socio stesso all'attività della Cooperativa, pertanto, deve essere coerente con la possibilità della medesima Cooperativa di offrire appena possibile opportunità negli interessi dei Soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio lungo periodo e comunque le nuove ammissioni non possono compromettere gli scambi mutualistici, sotto qualsiasi forma attuati, con i soci preesistenti, fatto salvo il possesso da parte dei nuovi Soci di requisiti Professionali e Lavorativi migliorativi rispetto a quelli preesistenti.

5.11 Pur non essendo fissato in maniera predefinita il numero dei Soci, questo non potrà essere inferiore al minimo previsto dalla legge.

Se il numero dovesse divenire inferiore al minimo previsto dalla legge, esso dovrà essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale, la Cooperativa si dovrà sciogliere e dovrà essere posta in liquidazione.

5.12 Oltre ai Soci Cooperatori Ordinari e a quelli di cui all'articolo successivo, che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità, se ed in quanto effettivamente dovuto ai sensi delle norme sociali, possono essere Soci anche le persone fisiche che hanno interesse ad appartenere alle seguenti categorie:

a) "Soci Fruitori", che usufruiscono a vario titolo direttamente e/o indirettamente, dei servizi prestati dalla Cooperativa;

b) "Soci Volontari", che prestano la loro attività gratuitamente;

c) "Soci Sovventori", che partecipano a programmi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale oppure a programmi pluriennali per lo sviluppo o l'ammodernamento aziendale;

come meglio individuati successivamente in appositi articoli. ART. 6 (Categoria speciale di soci cooperatori)

6.1 L'Organo Amministrativo potrà istituire, tramite idonea delibera, una categoria speciale di Soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile e sue successive eventuali modificazioni e/o integrazioni, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

6.2 In tale categoria speciale, di norma, potranno essere ammessi Soci, comunque in possesso degli stessi requisiti previsti dal presente Statuto per i Soci Cooperatori, di cui si intenda valutare in modo graduale e propedeutico il loro inserimento definitivo nella Cooperativa.

In specifico l'Organo Amministrativo può altresì deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi Soci Cooperatori, anche sprovvisti di parte o di tutti i requisiti professionali, e di partecipazione allo scambio mutualistico, in una categoria speciale in ragione dell'interesse oggettivo:

a) alla loro formazione e/o integrazione professionale;

b) al loro successivo inserimento nelle attività della Cooperativa;

6.3 Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione e/o conoscenza e/o attitudine professionale in ragione

del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa, nell'intesa con gli stessi che la loro partecipazione alle predette attività sociali della Cooperativa possa risultare utile ad un loro futuro e proficuo inserimento stabile nella stessa.

6.4 Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'Organo Amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa, nell'intesa con gli stessi che la loro partecipazione ad alcuni aspetti della vita sociale della Cooperativa possa risultare utile ad un loro futuro e proficuo inserimento stabile nella stessa.

6.5 La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce, nel rispetto delle norme di legge:

- a) la durata, eventualmente successivamente rinnovabile, dell'appartenenza del Socio a tale categoria speciale dal momento dell'ammissione;
- b) la durata del periodo di formazione o di inserimento del Socio Speciale;
- c) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto attivo della Cooperativa;
- d) il numero di azioni che il Socio Speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

6.6 Il numero dei Soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei Soci Cooperatori.

6.7 Il Socio appartenente alla categoria speciale, ha diritto di partecipare alle Assemblee ed alle Adunanze Sociali ma esercita il diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del Bilancio e non può rappresentare altri Soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

6.8 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del c.c.

6.9 Ai Soci speciali può essere erogato il ristorno, come previsto dal presente Statuto, anche in misura inferiore ai Soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nella Cooperativa.

6.10 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto, il Socio appartenente alla categoria speciale può formulare domanda di recesso, fatto salvo l'eventuale risarcimento dell'eventuale danno patito dalla Cooperativa, con preavviso di almeno sei mesi, rispetto al termine di appartenenza fissato al momento dell'ammissione.

Il recesso ha effetto immediato con riguardo al rapporto sociale e con la chiusura dell'esercizio in corso con riguardo ai rapporti mutualistici.

6.11 Costituiscono causa di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dal presente statuto per tutti i Soci:

- a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
 - b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
 - c) l'inosservanza dei doveri di leale e proficua collaborazione con la compagine societaria;
 - d) comunque, per tutti, il mancato adeguamento del conferimento lavorativo agli standard professionali, etici, morali di partecipazione e di ottimizzazione dell'apporto produttivo definiti dagli Organi Sociali e Tecnici della Cooperativa.
- 6.12 Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione, per il godimento dei diritti pari ai Soci Cooperatori Ordinari, senza diritto alcuno ed a qualsiasi titolo di rivalsa e/o risarcimento, anche delle eventuali somme già versate a diverso titolo, fatta eccezione per le quote eventualmente versate, coerentemente con l'interesse generale della Cooperativa e con i Deliberati legalmente assunti dagli Organi Sociali.

6.13 Il Socio appartenente alla categoria speciale che non abbia esercitato il diritto di recesso o che non sia stato escluso nei termini previsti ai precedenti commi qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai Soci Cooperatori Ordinari deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo Amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti previsti per i Soci Cooperatori Ordinari nel presente statuto.

6.14 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei Soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo Amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

6.15 Al Socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni dei Soci Cooperatori Ordinari e dell'eventuale Regolamentazione predisposta dagli Organi Tecnici, perfezionata ed approvata dal Consiglio di Amministrazione ed infine approvata dall'Assemblea dei soci ai sensi di legge.

ART.7 (Domanda di Ammissione)

7.1 Di norma chi intende essere ammesso come Socio, di qualsiasi categoria, dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione, che ha ampia delega e facoltà di predisporre idonea modulistica Sociale, domanda scritta, - sottoscritta anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000, e loro successive eventuali modificazioni e/o integrazioni, dichiarando al contempo di essere consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere o di formazione o di uso di atti falsi, richiamati dall'art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000, e loro successive modificazioni e integrazioni - che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del cognome, nome, residenza e domicilio fiscale, codice fiscale, cittadinanza - che può essere anche diversa da quella italiana - e data di nascita;

b) l'ammontare del capitale sociale che si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere né inferiore né superiore ai limiti fissati dalla legge, nonché coerente con quanto deliberato dagli Organi Sociali relativamente al Capitale Sociale ed ai versamenti in conto capitale di qualsiasi natura.

c) la dichiarazione, con cui espressamente si attesta di conoscere, ed essere consci del contenuto e di tutti i suoi effetti, ed accettare il presente Statuto ed i Regolamenti in esso previsti, contenente inoltre l'impegno, irrevocabile e senza riserva alcuna, durante il rapporto sociale sino al suo definitivo ed esauritivo scioglimento, ad attenersi a quanto previsto dai medesimi ed a tutte le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, nonché alle indicazioni sociali fornite dagli Organi Tecnici della Cooperativa;

d) una dichiarazione espressa con cui il Socio si impegna, senza riserva alcuna, durante il rapporto sociale sino al suo definitivo ed esauritivo scioglimento, a rispettare i doveri di Socio, tutti, di cui al successivo articolo pena l'ovvio risarcimento di ogni tipo di danno e l'automatica esclusione da Socio della Cooperativa;

e) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli del presente Statuto;

f) l'indicazione, autocertificata ai sensi di Legge, delle effettive attività svolte, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo di rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con gli appositi regolamenti dei quali dichiara espressamente di avere preso visione;

g) in allegato un curriculum vitae dettagliato e documentato redatto secondo le indicazioni degli organi tecnici, come pure documentazione, rilasciata e rilasciabile ai sensi di legge, attestante lo stato psico-fisico dell'aspirante Socio;

h) dichiarazione di non avere riportato condanne penali nello Stato o all'Estero e di non essere sottoposto a procedimenti penali; il Socio si impegna altresì a comunicare agli Organi Sociali preposti, non appena ne verrà a conoscenza, l'apertura di eventuali procedimenti penali a suo carico, di qualsiasi natura;

i) dettagliata informativa in ordine a qualsiasi partecipazione, ivi compresa agli Organi Sociali, ad altra Società o Ente avente caratteristiche economiche di qualsiasi tipologia, nonché partecipazione ad Organi Sociali di qualsivoglia altra Struttura e/o Ente e/o Società.

7.2 Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e), f), nonché quanto previsto al punto h) per tutti gli Amministratori dei soggetti diversi dalle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute.

7.3 L'Organo Amministrativo avendone facoltà piena ed avendo consultato gli organi tecnici, potrà richiedere sempre e comunque all'aspirante Socio qualsiasi altro documento ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio iden

tificare e comprendere l'effettiva sussistenza di tutti i requisiti previsti dal precedente articolo specifico e dalle norme vigenti.

7.4 Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti e la inesistenza delle eventuali e possibili cause di incompatibilità, delibera secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta, sulla domanda entro 60 (sessanta) giorni e stabilisce con atto separato le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale, nonché, se imminente, la tipologia dell'ulteriore attività lavorativa afferente lo scambio mutualistico che sarà instaurato con la Cooperativa all'atto dell'ammissione o successivamente se non imminente.

7.5 La delibera di ammissione sarà annotata nel Libro Soci e comunicata al socio a cura del Consiglio di Amministrazione o del Presidente o suo delegato.

7.6 L'ammissione o meno dell'aspirante socio è, in ogni caso, disciplinata dall'articolo 2528 del Codice Civile.

L'Organo Amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

7.7 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

7.8 Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione o meno di nuovi Soci.

7.9 A seguito della delibera di ammissione del nuovo Socio, nella quale si stabilisce la tipologia, in forma alternativa del rapporto che verrà instaurato con la Cooperativa, il Socio Lavoratore stesso aderisce ulteriormente senza modificare gli impegni già assunti, in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel Regolamento di cui all'articolo specifico del presente Statuto.

In ogni caso un'eventuale futura modifica della tipologia prescelta è subordinata all'assenso del Consiglio di Amministrazione e degli Organi Tecnici.

Art. 8 (Conferimenti e azioni dei Soci Cooperatori)

8.1 I conferimenti dei Soci Cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da Azioni nominative del valore nominale di Euro 25,00 (venticinque/00) ciascuna.

8.2 Ogni Socio Cooperatore deve sottoscrivere un numero minimo di Azioni pari a n.4 (quattro).

8.3 Le Azioni complessivamente detenute da ciascun Socio non possono essere superiori ai limiti di legge.

8.4 La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del Codice Civile.

Art. 9 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)

9.1 Le Azioni dei Soci Cooperatori non possono di norma essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Cooperativa senza l'autorizzazione degli Amministratori. Si applica l'ultimo comma dell'Art.2530 del c.c..

9.2 In via eccezionale il Consiglio di Amministrazione, per particolari esigenze Sociali del Socio interessato, può autorizzare il Socio a trasferire, anche in parte, le proprie azioni. A tal fine il Socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata A.R., fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art.7.

Salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di azioni detenuto dal Socio interessato.

9.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al Socio, con spese a suo carico, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il Socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire Socio.

Art. 10 (Obblighi e doveri del socio)

10.1 L'adesione alla Cooperativa pone il Socio Cooperatore nel diritto dovere di disporre collettivamente dei mezzi di produzione e di coordinamento, di partecipare alla elaborazione ed alla realizzazione dei processi produttivi e di sviluppo dell'azienda, di partecipare al rischio di impresa, alla gestione collettiva dello stesso ed alle decisioni ad esso conseguenti, di contribuire economicamente alla formazione del capitale sociale, mettendo nel contempo a disposizione il proprio lavoro, le proprie capacità professionali, la propria partecipazione e le risorse finanziarie legittimamente deliberate dagli Organi Sociali.

10.2 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal presente Statuto, i Soci tutti sono comunque obbligati ed è loro dovere irrinunciabile:

a) il versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo nel rispetto delle norme vigenti:

- del capitale (azioni) sottoscritto;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea dei Soci in sede di approvazione del Bilancio su proposta degli Amministratori;

b) la puntuale osservanza dello Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;

in particolare è dovere sociale irrinunciabile per tutti i Soci, che non potranno mai essere dipendenti toutcourt della Cooperativa, concorrere correttamente e solidalmente al raggiungimento dello scopo sociale;

c) partecipare e contribuire, conferendo quando è possibile il proprio lavoro, allo sviluppo delle attività della Cooperativa, prestando la propria attività lavorativa in Cooperativa in relazione al tipo e allo stato della attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato, e ferme restando le esigenze della cooperativa per il raggiungimento dello scopo sociale;

d) intervenire alle varie adunanze sociali da regolarsi con idoneo regolamento, promosse per il coordinamento e la gestione sociale delle attività svolte;

e) comportarsi sempre e costantemente in modo rispettoso dei fini Sociali della Cooperativa non agendo mai contro di essa, contro gli atti deliberativi legalmente assunti e contro il conseguimento degli scopi sociali della medesima, ed anzi favorendo l'attività sociale ed il suo proficuo sviluppo, anche attivandosi tempestivamente affinché non intervengano fatti di qualsiasi natura che danneggino in qualunque forma la Cooperativa ed il suo operato, gli utenti e la committenza;

f) non creare danno e/o ostacolo e/o pregiudizio alcuno di qualsiasi natura:

- all'attività Sociale svolta dalla Cooperativa e svolta in seno alla medesima dal Socio;

- alla Cooperativa stessa ed ai suoi Soci;

- ai destinatari e/o alla committenza delle attività svolte dalla Cooperativa;

pena l'ovvio risarcimento diretto o indiretto di ogni tipo di danno nonché l'immediata esclusione da Socio effettivo;

g) dare prontamente tempestivamente e senza omissione e/o falsità alcune qualsiasi informazione agli Organi Sociali e Tecnici competenti della cooperativa, circa:

- il permanere o meno dei requisiti necessari per essere Socio e/o concorrere allo scopo sociale della Cooperativa;

- le attività ed il loro svolgimento realizzate dal Socio stesso, dai colleghi ed eventualmente dalla committenza e/o dagli utenti, nell'ambito delle attività svolte e/o svolgibili dalla Cooperativa stessa.

10.3 Inoltre è fatto divieto ai Soci di aderire contemporaneamente ad altre Cooperative o Imprese che perseguono identici scopi sociali ed esplicino una attività anche potenzialmente concorrente, nonché, senza, espresso consenso del Consiglio di Amministrazione, di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo od affine a quello della Cooperativa.

Quindi salvo diversa e motivata valutazione insindacabile del Consiglio di Amministrazione, non possono essere Soci Cooperatori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini a quella esercitata dalla Cooperativa o partecipano a Società e/o Enti vari che si trovano, per l'attività svolta, in concorrenza anche potenziale con la Cooperativa.

10.4 Il Consiglio di Amministrazione, con riferimento alle caratteristiche della tipologia del rapporto instaurato con un Socio ed alle sue valenze professionali, può o meno, in deroga ai divieti di cui sopra, autorizzarlo all'iscrizione ad altre Cooperative ovvero allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal Libro Soci. La variazione del domicilio del Socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata indirizzata solo alla Cooperativa presso la Sede sociale.

10.5 I Soci Cooperatori, ferme restando le limitazioni di cui al presente statuto, inoltre lo si ribadisce come dovere, di norma:

a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;

b) partecipano all'elaborazione dei programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio di impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
d) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;
e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il loro lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa;
anche così come meglio definito nei Regolamenti e nelle Regolamentazioni.
10.6 Infine in ogni caso il Socio è obbligato altresì a comunicare agli Organi Sociali, non appena ne verrà a conoscenza, l'apertura di eventuali procedimenti penali a suo carico, di qualsiasi natura.
Art. 11 (Diritti dei Soci)
11.1 I soci, purché dichiarino un legittimo e specifico interesse, hanno diritto di esaminare il contenuto del Libro dei Soci (nei limiti delle norme sulla Privacy), il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.
I Soci hanno inoltre i diritti di cui all'art.2545 bis del c.c. .
Questi ultimi diritti non spettano ai Soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto a qualsiasi obbligazione od onere/dovere sociale contratto con la società.

TITOLO IV°
(RECESSO - ESCLUSIONE)

ART. 12 (Perdita della Qualità di Socio)

12.1 La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il Socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il Socio è diverso da persona fisica.

ART. 13 (Recesso del Socio)

13.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il Socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più definitivamente in grado di partecipare al raggiungimento degli Scopi Sociali.

c) la cui attività lavorativa, realizzata nelle diverse tipologie, sia cessata definitivamente a causa di mancanza di opportunità nel medio periodo.

13.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante domanda con lettera raccomandata che deve essere spedita, quando del caso, entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del Socio.

13.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la Cooperativa revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

3.4 Spetta all'Organo Amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al Socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale competente.

13.5 Al di fuori delle ipotesi di recesso previste da inderogabili norme di legge (nel qual caso tale limitazione non opera), il recesso non può essere esercitato nei casi in cui il Socio abbia contratto un'obbligazione e/o un impegno, il cui mancato rispetto o completamento risultino pregiudizievoli per la Cooperativa, sino al loro completo assolvimento, ivi compresi i casi in cui il recesso del Socio può provocare un danno e/ o un pregiudizio e/o una interruzione delle commesse acquisite dalla Cooperativa, pena il completo e tempestivo risarcimento dei danni arrecati.

13.6 La delibera che ammette il recesso è annotata a Libro Soci e diviene efficace, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda e, per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra Socio e Cooperativa, con la chiusura dell'esercizio in corso, se il recesso è stato manifestato almeno tre mesi prima; in caso contrario, la delibera diviene efficace con la chiusura dell'esercizio successivo.

13.7 Il recesso in ogni caso non può essere parziale.

ART. 14 (Esclusione)

14.1 L'esclusione, immediata, può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentiti gli Organi Tecnici, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del Socio:

- a) che non ottemperi in qualsiasi forma, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della comunicazione formale - salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 30 giorni per adeguarsi - alle disposizioni ed ai doveri/obblighi sociali del presente Statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, soprattutto nel caso di inadempimenti alle indicazioni degli Organi Tecnici, specie se lavorative, che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui ai successivi punti f) g) h) k) l)
 - b) che, senza giustificato motivo - nel qual caso è sempre salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi, eventualmente rinnovabile - , si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte, della tassa di iscrizione o nei pagamenti di eventuali somme dovute ad altro e qualsiasi titolo verso la Cooperativa ;
 - c) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
 - d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste nel presente Statuto senza la prevista autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
 - e) che abbia una condotta morale , civile, professionale ,etica tale da renderlo indegno di appartenere alla Cooperativa;
 - f) che nell'esecuzione della propria attività sociale commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'art. 1453 e seguenti del c.c.;
 - g) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati la cui tipologia renda improseguibile il rapporto sociale e/o l'attività, anche ai sensi delle vigenti norme;
 - h) che in qualunque modo arrechi evidenti danni materiali, anche morali o all'immagine, alla Cooperativa, o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini;
 - i) che nell'esecuzione dell'attività lavorativa mutualistica con tipologia "subordinata" subisca un provvedimento di "licenziamento" per motivi disciplinari per giusta causa o giustificato motivo oggettivo e/o soggettivo o di "interruzione" o di "sospensione disciplinare per fatti gravi";
 - j) il cui ulteriore rapporto lavorativo non subordinato sia stato risolto dalla Cooperativa per inadempimento.
 - k) che non adempia la propria prestazione mutualistica con diligenza, ovvero quando incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previste nel regolamento interno ai sensi dell'art. 6 della legge n. 142/2001 od eventualmente previste dal CCNL di riferimento;
 - l) che sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge, ovvero si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale. In tal caso, quando ricorrano particolari esigenze interne, l'Organo Amministrativo può derogare l'applicazione di detto punto, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto Sociale;
 - m) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto anche uno solo dei requisiti richiesti per l'ammissione;
 - n) che senza giustificato, documentato, accertato e solido motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Cooperativa;
 - o) che faccia uso di stupefacenti e droghe o che abusi di bevande alcoliche;
 - p) che abbia commesso, come accertato dagli Organi Tecnici della Cooperativa, atti gravi e/o significativamente negligenti e/o irrispettosi della Cooperativa, degli utenti e dei colleghi, durante le attività lavorative e/o sociali, nonché in eventi anche temporalmente diversi dalle stesse, ma ad esse connesse.
 - q) cerchi di perturbare in qualsiasi forma e/o modo la vita sociale e l'andamento della Cooperativa nonché delle attività da essa svolte.
 - r) non comunichi, agli Organi Sociali preposti, non appena ne sia venuto a conoscenza, l'apertura di eventuali procedimenti penali a suo carico di qualsiasi natura.
 - s) che perda anche solo uno dei requisiti previsti dal presente Statuto, per essere ammesso a Socio.
- 14.2 Le inadempienze ed i fatti di cui ai precedenti punti c), e), f), g), h), i) o), r), una volta accertati dal Consiglio di Amministrazione, prevedono comunque l'esclusione tempestiva.
- 14.3 All'esclusione, fatto salvo quanto previsto nel presente Statuto, si applica la procedura di cui all'articolo 2533 del Codice Civile, ferma restando la facoltà del Socio di adire alla Conciliazione Sociale così come prevista nel presente Statuto.

ART. 15 (Delibere di recesso ed esclusione)

15.1 Alla deliberazione di recesso del Socio consegue comunque la risoluzione dell'ulteriore attività lavorativa afferente lo scambio mutualistico instaurata ai sensi dei competenti articoli del presente Statuto .

15.2 Le deliberazioni e quanto ad esse connesso, prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai Soci interessati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

15.3 Le controversie che insorgessero tra i Soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo Amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione di quanto regolato dal titolo XII del presente Statuto.

15.4 Successivamente contro la deliberazione di esclusione il Socio può proporre opposizione al Tribunale Sezione Civile, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.

15.5 Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti, fatta eccezione per la restituzione delle azioni versate che avverrà in analogia con il recesso; è fatta salva la facoltà di prevedere nei Regolamenti idonee cauzioni e/o risarcimenti, anche forfettari, a seguito dell'esclusione.

15.6 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel Libro dei Soci, da farsi a cura degli Amministratori.

ART. 16 (Liquidazione)

16.1 I Soci receduti ed esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle azioni da essi effettivamente versate e interamente liberate, eventualmente rivalutate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del Bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al Socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato compresi i dividendi eventualmente maturati prima della cessazione del rapporto e non distribuiti sulla base dell'ultimo Bilancio.

16.2 Comunque la liquidazione delle somme di cui al precedente comma - eventualmente ridotte in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del Bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto Sociale.

Il rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito vantato, avverrà entro i 180 (centottanta) giorni successivi all'approvazione del Bilancio dell'esercizio nel corso del quale è divenuto operante lo scioglimento del rapporto Sociale.

16.3 La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa, così pure se è stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile, e sue successive eventuali modificazioni e/o integrazioni.

16.4 Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del Bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al Socio ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di 5 (cinque) anni.

16.5 Il rimborso agli eredi delle azioni effettivamente versate avverrà entro i 180 (centottanta) giorni successivi all'approvazione del Bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte del Socio.

ART. 17 (Morte del socio)

17.1 In caso di morte del Socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

17.2 Gli eredi e i legatari del Socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 18 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

18.1 La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei Soci receduti od esclusi o degli eredi del Socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del Bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto Sociale è divenuto operativo. Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo Amministrativo alla riserva legale.

18.2 La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da appositi regolamenti, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

18.4 Il Socio che cessa, a qualsiasi titolo, di far parte della Cooperativa risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno

dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto; parimenti per i periodi di legge per qualsiasi danno arrecato alla Cooperativa
18.5 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'eventuale insolvenza della Cooperativa, il Socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.
18.6 Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Cooperativa gli eredi del Socio defunto

TITOLO V°
(SOCI VOLONTARI - SOVVENTORI - FRUITORI)

CAPO I° - SOCI VOLONTARI

ART. 19 (requisiti)

19.1 Ai sensi dell'art. 2 Legge n.381/1991, possono essere ammessi come Soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.

19.2 Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei Soci.

ART. 20 (Domanda di ammissione)

20.1 Coloro che intendano essere ammessi come Soci volontari della Cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;
- indicazione della propria attività di lavoro ed eventuali partecipazioni /o cariche in qualsiasi tipo di società;
- dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;
- numero delle azioni del valore nominale di Euro 25,00 (euro venticinque) ciascuna, da un minimo di una fino al limite massimo stabilito dalla legge per i Soci operatori, che intendono sottoscrivere;
- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la Cooperativa;

e quant'altro il Consiglio di Amministrazione riterrà utile in analogia con i Soci Ordinari.

20.2 Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il Consiglio di Amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del Libro dei Soci.

20.3 In ogni caso, l'ammissione di Soci volontari deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei Soci operatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.

20.4 La Cooperativa adempie agli eventuali obblighi di legge, se esistenti per questa tipologia di Soci, assicurativi, fiscali e previdenziali.

ART. 21 (Obblighi)

21.1 Il Socio volontario ha gli obblighi di cui ai precedenti articoli; l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità data alla Cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal Regolamento interno.

21.2 Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno un mese, e potrà essere dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima nei casi previsti dall'articolo specifico per i Soci Operatori Ordinari, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.

21.3 Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il Socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i Soci operatori.

21.4 Le attività dei Soci Volontari saranno regolate da apposita Regolamentazione predisposta, sentiti preliminarmente i Soci Volontari riuniti in forma assembleare, dagli Organi Tecnici e dal Consiglio di Amministrazione ed approvata da quest'ultimo ed infine approvata dall'Assemblea dei soci ai sensi di legge.

CAPO II° - SOCI SOVVENTORI

ART. 22 (Soci Sovventori)

22.1 Possono essere ammessi alla Cooperativa Soci, denominati "Soci Sovventori", che investono capitali nell'impresa.

22.2 Possono essere "Soci Sovventori" sia le persone fisiche sia quelle giuridiche. Salvo diversa valutazione del Consiglio di Amministrazione, non possono essere Soci sovventori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini a quella esercitata dalla Cooperativa o partecipano a società che si trovano, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

22.3 I conferimenti effettuati dai "Soci Sovventori", rappresentati da azioni nominative trasferibili, vanno a formare il Capitale Sociale dei Soci sovventori destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui ai precedenti articoli specifici.

22.4 L'ammissione del "socio sovventore" è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

22.5 A ciascun "Socio Sovventore" non potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato. Il numero complessivo dei voti attribuiti ai "Soci Sovventori" deve essere tale da non superare un terzo del totale dei voti complessivamente spettanti alla base sociale.

L'esercizio del diritto di voto del "Socio Sovventore" spetta a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno 90 (novanta) giorni.

22.6 Al recedente spetta il rimborso del capitale conferito al valore nominale, eventualmente rivalutato a norma dell'articolo specifico di questo Statuto.

22.7 Il tasso di remunerazione dei conferimenti dei "Soci Sovventori" potrà essere maggiorato rispetto a quello dei "Soci Cooperatori" nella misura massima consentita dalla legge per godere delle agevolazioni fiscali.

22.8 I "Soci Sovventori" persone fisiche e i rappresentanti dei "Soci Sovventori" persone giuridiche possono essere nominati Amministratori.

La maggioranza degli Amministratori deve comunque essere costituita da Soci "Cooperatori".

22.9 In caso di liquidazione della Cooperativa le azioni dei "Soci Sovventori" hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle quote dei "Soci Cooperatori". In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale dei "Soci Sovventori" sarà ridotto dopo quello dei "Soci Cooperatori".

22.10 Il rapporto con i "Soci Sovventori" sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito Regolamento approvato dall'assemblea dei Soci ai sensi di legge.

I "Soci Sovventori" sono comunque obbligati:

- a) al versamento delle Azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno;
- b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili

CAPO III° - SOCI FRUITORI

ART. 23 (Soci Fruitori)

23.1 I Soci fruitori sono coloro i quali beneficiano in qualsiasi forma dei Servizi offerti dalla Cooperativa.

23.2 Essi sono ammessi a Soci in quantità residuale dal Consiglio di Amministrazione per particolari casi in cui per motivi di opportunità il loro concorso allo scopo sociale può ritenersi utile e/o lodevole.

23.3 Agli stessi si applicano le norme del Socio volontario purchè compatibili con il loro stato oggettivo di Socio fruitore.

23.4 Il Consiglio di Amministrazione delibera la decadenza nei confronti dei Soci ai quali sia venuto meno lo status connesso alla loro partecipazione alla compagine e precisamente quelli che hanno cessato di usufruire dei servizi della Cooperativa.

23.5 Il Consiglio di Amministrazione e gli Organi Tecnici predispongono una regolamentazione della presenza dei Soci Fruitori nella Cooperativa da sottoporsi preventivamente all'approvazione dagli stessi Soci Fruitori e quindi all'approvazione dell'Assemblea generale dei soci ai sensi di legge.

TITOLO VI°

(EMISSIONE DI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI)

ART. 24 (emissione di strumenti finanziari partecipativi e non)

24.1 Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, la Cooperativa può emettere strumenti finanziari partecipativi secondo le regole fissate dal presente capo, da offrire in sottoscrizione ai Soci o a terzi.

24.2 L'emissione degli strumenti finanziari partecipativi è deliberata dall'Assemblea straordinaria dei Soci, con la quale vengono stabiliti l'importo complessivo dell'emissione, le eventuali modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, il prezzo di emissione, il termine minimo di durata del conferimento e la misura dei diritti patrimoniali o anche amministrativi ad essi attribuiti.

L'Assemblea straordinaria, in ossequio a quanto disposto dall'art. 2526 del c. c., con modifica dell'atto costitutivo, può emettere altri strumenti finanziari partecipativi, disciplinando la misura dei diritti patrimoniali e di amministrazione ad essi attribuiti.

24.3 I conferimenti dei possessori di strumenti finanziari partecipativi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 500,00 (euro cinquecento) ciascuna. Tali conferimenti confluiscono in una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa e attribuiscono la qualifica di Socio Finanziatore.

24.4 Ai possessori di strumenti finanziari a cui spetta il diritto di voto è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte,

secondo criteri fissati dall'Assemblea straordinaria nella delibera di emissione.

In ogni caso, i possessori degli strumenti finanziari forniti di diritto di voto, unitamente ai Soci sovventori, non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei Soci in ciascuna Assemblea generale.

Qualora per qualunque motivo si superi tale limite, l'incidenza del voto sarà ridotta in capo al singolo possessore di strumenti finanziari ed in capo al singolo Socio sovventore, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero di voti da essi portato.

I possessori di strumenti finanziari forniti di diritto di voto, unitamente ai Soci sovventori, non possono eleggere più di un terzo degli Amministratori.

24.5 Le azioni dei possessori di strumenti finanziari partecipativi sono remunerate nella misura stabilita dalla deliberazione dell'Assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, fermi tuttavia restando i vincoli previsti dall'art. 2514 del c.c.

24.6 Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, le azioni dei possessori di strumenti finanziari partecipativi possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il Socio che intende trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal Socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il Socio potrà vendere a chiunque.

24.7 Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del c. c., ai possessori di strumenti finanziari partecipativi il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire per un importo pari al loro valore nominale, se corrisposto ad un Socio Cooperatore titolare degli strumenti finanziari stessi, mentre potrà avvenire per un importo pari al loro valore nominale, maggiorato della quota parte delle riserve divisibili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'Assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, se corrisposto ad un Socio non Cooperatore titolare degli strumenti finanziari.

TITOLO VII°

(TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI)

ART. 25 (Trattamento Economico)

25.1 In considerazione della peculiare posizione giuridica del Socio Cooperatore, titolare di un'ulteriore attività di lavoro attuante lo scambio mutualistico, comunque la prestazione di lavoro del Socio stesso e il relativo trattamento economico complessivo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea dei Soci, il tutto nei termini di legge e nel rispetto della stessa.

25.2 Il Regolamento Interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottate per farvi fronte.

25.3 Il Regolamento deve contenere in ogni caso, ai sensi della L.142/01 modificata dall'art.8-ter, comma 1, D.L. 23 novembre 2001, n.411, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 dicembre 2001, n.463 e, successivamente, dall'art.9, comma 1, lett.e), legge 14 febbraio 2003 n.30:

a) il richiamo ai contratti collettivi applicabili per la sola determinazione del trattamento economico minimo, ai sensi dell'art.9, comma 1, lett.e), legge 14 febbraio 2003 n.30, nonché per ciò che attiene ai Soci Lavoratori con rapporto di lavoro "subordinato";

b) le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei Soci, in relazione all'organizzazione aziendale della Cooperativa ed ai profili professionali dei Soci stessi, anche nei casi di tipologie diverse da quelle del lavoro "subordinato";

c) il richiamo espresso alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello "subordinato";

d) l'attribuzione all'Assemblea della facoltà di deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale e ai sensi delle precitate normative; il divieto, per l'intera durata del piano, di distribuzione di eventuali utili;

e) l'attribuzione all'Assemblea dei Soci di deliberare, nell'ambito del piano di crisi aziendale di cui alla precedente lettera d), forme di apporto anche economico, da parte dei Soci Cooperatori, alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilità e capacità finanziarie.

25.4 In ogni caso, come principio generale inderogabile, al Socio non potrà essere corrisposto alcunché di natura economica e/o patrimoniale e/o risarcitoria, in proporzione al periodo corrispondente per attività e/o prestazioni:

- non eseguite correttamente e regolarmente, e/o non aventi raggiunti gli obiettivi assegnati, sulla base degli accertamenti eseguiti dagli Organi Tecnici della Cooperativa;

- non eseguite effettivamente, fatto salvo, per la tipologia "c.d. subordinata", i periodi effettivamente definibili "lavorativi" come deducibili dai CCNL, così come socialmente adottati, quali: malattie, maternità, infortunio nei limiti delle norme dei competenti Istituti, ferie e permessi retribuibili e simili, come meglio dettagliato nel citato Regolamento;

25.5 Inoltre in tutte le eventualità in cui si concretizzi una sospensione e/o un'interruzione a qualsiasi titolo dell'attività lavorativa, realizzata nelle diverse tipologie ammissibili, nessun compenso e/o indennizzo economici sono dovuti e/o maturati dal Socio per i periodi e/o le circostanze eventualmente interessati e/o interessabili;

è fatta salva la facoltà del medesimo di rivalersi ai sensi di legge, per il risarcimento dei danni patiti tutti, nei confronti del/i soggetto/i, diversi dalla Cooperativa, dai suoi Organi Sociali, e dai componenti di essa, che hanno in fatto causato e/o originato tale status.

TITOLO VIII° (PATRIMONIO SOCIALE)

ART. 26 (elementi costitutivi)

26.1 Il patrimonio della Società è costituito:

a) dal Capitale Sociale, che è variabile e formato: da un numero illimitato di azioni dei "Soci Cooperatori", dei "Soci Volontari" e dei "Soci Fruitori", ciascuna del valore nominale di Euro 25,00 (euro venticinque), dalle azioni dei "Soci Sovventori", ciascuna del valore nominale di Euro 500,00 (euro cinquecento), destinate allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'articolo 4 del presente statuto; dai conferimenti rappresentati dagli strumenti finanziari.

La Cooperativa ha la facoltà di non emettere i titoli di cui alla presente lettera ai sensi dell'art. 2346 del codice civile;

b) dalla Riserva Legale Indivisibile formata con le quote degli avanzi di gestione e con le quote eventualmente non rimborsate ai Soci receduti o esclusi ed agli eredi dei Soci defunti;

c) da eventuali riserve straordinarie indivisibili;

d) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni deliberato dal Consiglio di Amministrazione;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

f) da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali previa destinazione a riserva comunque indivisibile.

26.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i Soci nei limiti delle quote sottoscritte.

ART. 27 (Apporti e finanziamenti dei Soci)

La Cooperativa può acquisire dai Soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale od a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i Soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da atto scritto.

Il rimborso degli apporti e dei finanziamenti dei Soci a favore della Cooperativa, effettuati in un momento in cui risulti un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della Cooperativa nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.

La Cooperativa può inoltre acquisire fondi dai Soci ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle leggi e dei Regolamenti vigenti in materia di raccolta del risparmio presso Soci.

ART. 28 (Le Riserve)

28.1 Le riserve, salve quelle di cui alla lettera d) del precedente art.26, sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite fra i Soci Cooperatori né durante la vita della Cooperativa, né all'atto di scioglimento della Cooperativa stessa.

ART. 29 (Le Azioni)

29.1 Le azioni sono sempre nominative.

Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli né essere cedute e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i Soci contraggono con la medesima.

Si applica il sesto comma dell'articolo 2530 del Codice Civile.

TITOLO IX°

(ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - RIPARTO RESIDUI ATTIVI)

ART. 30 (Bilancio d'Esercizio)

30.1 L'Esercizio Sociale va dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

30.2 Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio, previo un esatto inventario, da effettuarsi entrambi con criteri di oculata prudenza.

30.3 Il Bilancio con annessa Nota Integrativa, unitamente alla relazione sulla gestione redatta dal Consiglio di Amministrazione, se redatta, e alla relazione del Collegio dei Sindaci, se nominati, deve essere esposto nella sede sociale affinché i Soci ne possano prendere visione.

30.4 Nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della Cooperativa.

ART. 31 (Risultati di Bilancio)

31.1 I residui attivi risultanti dal Bilancio saranno così ripartiti:

a) non meno dell'90% (novanta per cento) ovvero comunque la percentuale minima prevista dalla legge per godere dei requisiti mutualistici ai fini fiscali, al Fondo di Riserva Legale Indivisibile, mai divisibile fra i Soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società sia all'atto del suo scioglimento, anche ai fini per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura minima richiesta dalla normativa di volta in volta vigente per godere dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;

ed in ordine prioritario:

c) una eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato ed eventualmente rivalutato, nei limiti consentiti dalla legge in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali.

d) un'eventuale quota da distribuire ai Soci, quale dividendo, in misura non superiore a quanto consentito dalle leggi in materia per la sussistenza dei requisiti mutualistici ai fini fiscali, ragguagliato al capitale effettivamente versato;

e) un'eventuale quota a remunerazione del capitale sociale effettivamente versato dai Soci Cooperatori in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

f) un'eventuale quota a remunerazione delle azioni dei Soci Finanziatori, dei Soci Sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabiliti nel presente Statuto;

g) una eventuale quota ai Soci lavoratori, quale trattamento economico ulteriore, a titolo di ristorno ed in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, nel rispetto della legge ed in particolare dell'art. 2545 sexies del Codice Civile e successive modifiche ed integrazioni, ad integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi ovvero mediante aumento gratuito delle rispettive quote di capitale sociale sottoscritto versato, ovvero anche mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui all'art. 5 della legge 31 Gennaio 1992 n. 59, ferma restando l'applicazione dell'art. 9, R.D. 12 febbraio 1911 n. 278 e successive modifiche ed integrazioni;

h) infine quanto residua al Fondo di Riserva straordinaria indivisibile, mai divisibile fra i Soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della Cooperativa sia all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art.12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 32 (Ristorni)

32.1 Inoltre in ordine al precedente articolo 31 punto g) limitatamente ai ristorni, l'Organo Amministrativo che redige il progetto di Bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

32.2 In ogni caso, l'ammontare complessivo dei ristorni non potrà essere superiore all'ammontare dell'avanzo documentato di gestione generato esclusivamente dall'attività con i Soci (né al limite massimo stabilito dall'art. 3 della legge n. 142/01 e successive modificazioni).

32.3 L'Assemblea, in sede di approvazione del Bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

a) erogazione diretta;

b) aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio; c) emissione di obbligazioni;

d) eventuali emissione di strumenti finanziari.

32.4 La ripartizione del ristorno ai singoli Soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il Socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

ART. 33 (Deroga)

33.1 L'Assemblea può sempre deliberare, fatto salvo quanto indicato alla lettera b) dell'articolo 31 e da inderogabili disposizioni normative, con deroga alle disposizioni di cui all'articolo precedente, che tutti i residui attivi vengano destinati al Fondo di Riserva Legale Indivisibile.

TITOLO X°
(ORGANI SOCIALI)

ART. 34 (Organi Sociali)

34.1 Sono Organi Sociali della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione (Organo Amministrativo);
- c) il Presidente ed il/i VicePresidente/i;
- d) il Collegio dei Sindaci se obbligatorio per legge o comunque nominato; nonchè
- e) Gli Organi Tecnici.

CAPO I° - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 35 (Assemblea dei Soci)

35.1 La convocazione delle assemblee dei soci deve effettuarsi mediante avviso spedito con lettera semplice a tutti gli aventi diritto almeno 8 (otto) giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

In alternativa tale avviso potrà essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

L'avviso deve affiggersi anche nei locali della sede sociale, almeno 8 (otto) giorni prima della adunanza.

35.2 L'Assemblea potrà essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nella Nazione in cui ha sede sociale la Cooperativa.

35.3 In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita, quando siano presenti o rappresentati tutti i Soci con diritto di voto, sia presente la maggioranza degli Amministratori e dei sindaci effettivi se nominati e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

35.4 Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione, ed in aggiunta a quelle obbligatorie stabilite nel primo comma, usare qualunque altra forma diretta a meglio diffondere fra i Soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

ART. 36 (Adunanze)

36.1 L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno entro i 120 (centoventi) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del Bilancio, ed eventualmente, entro il mese precedente la chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio preventivo.

36.2 L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale, se nominato, o da almeno un decimo dei Soci cooperatori, volontari e fruitori o da Soci sovventori che abbiano diritto ad almeno un terzo dei voti spettanti alla loro categoria.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta.

36.3 Ove sussistano particolari esigenze della Cooperativa, ai sensi dell'articolo 2364 del Codice Civile, l'Assemblea per l'approvazione del Bilancio può essere convocata entro un maggior termine, comunque non superiore a 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio. In quest'ultimo caso gli Amministratori sono tenuti a segnalare le ragioni della dilazione.

ART. 37 (validità)

37.1 L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è valida e regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, anche per delega, della maggioranza assoluta dei voti dei Soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti e/o rappresentati.

37.2 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea così in prima come in seconda convocazione è necessario l'assenso della maggioranza dei voti espressi dai soci presenti e/o rappresentati.

37.3 Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della Cooperativa l'Assemblea, sia in prima sia in seconda convocazione, sarà validamente costituita con la presenza diretta o per delega di Soci portatori di almeno la metà dei voti assembleari dei soci aventi diritto di voto e delibererà con il voto favorevole di almeno 3/5 (tre quinti) dei voti dei soci presenti o rappresentati.

ART. 38 (Votazioni)

38.1 Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema dell'alzata di mano o per acclamazione o con il metodo del silenzio assenso nel caso in cui non vi siano contrari e astenuti .

ART.39 (Diritto di Voto)

39.1 Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei "Soci operatori", nel libro dei "Soci sovventori", nel libro dei "Soci Volontari", nel libro dei "Soci Fruttori" da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun "Socio cooperatore", "Socio volontario", "Socio fruitore" ha diritto ad un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

Ciascun "Socio sovventore" ha diritto ad un voto ogni 8.000 (ottomila) Euro di capitale sottoscritto e versato, o frazione di esso, con un massimo di cinque voti.

Ai Soci sovventori non può spettare più di un terzo dei voti spettanti a tutti i Soci e nel caso che con l'applicazione di quanto esposto al comma precedente tale limite massimo sia superato la suddivisione dei voti tra i sovventori è fatta in proporzione al capitale da ciascuno di essi versato.

Il "socio sovventore" persona giuridica delegherà all'assemblea propri rappresentanti che dovranno produrre delega scritta dell'organo che li ha nominati. Gli eventuali Soci Finanziatori hanno diritto di voto secondo quanto stabilito all'art.24 punto 4 del presente statuto che disciplina anche l'ipotesi di concorso fra i medesimi ed i Soci sovventori.

39.2 I Soci, che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro Socio, appartenente alla medesima categoria, che non sia Amministratore o Sindaco della Cooperativa, e salvi gli altri divieti di legge, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta.

Ciascun Socio delegato può rappresentare non più di un'altro Socio. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

ART 40 (Svolgimento)

40.1 Le delibere devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dalla Assemblea stessa.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Degli esiti di tutti i detti accertamenti deve essere dato conto nel verbale redatto da un Segretario scelto dall'Assemblea stessa. Nei casi di cui all'articolo 2365 del Codice Civile, il Segretario sarà un Notaio previamente designato dal presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci.

ART. 41 (Assemblee Separate)

41.1 Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 c.c., la Cooperativa istituisce le Assemblee separate.

41.2 Il Consiglio di Amministrazione convoca le Assemblee separate nei modi e termini previsti per l'Assemblea generale. 41.3 Allo scopo di facilitare la partecipazione dei Soci e, conseguentemente, la convocazione e lo svolgimento delle Assemblee separate, i Soci della Cooperativa sono raggruppati in Sezioni, in particolare avendo riguardo alle zone ove esistano sedi secondarie o unità locali. Tali sezioni potranno essere create anche in zone prive delle strutture suddette, quando per numero dei Soci ed importanza di attività sia ritenuto opportuno dagli organi della cooperativa.

41.4 Ciascuna sezione non può essere formata con un numero inferiore a 10 (dieci) Soci. Qualora il numero di Soci di una sezione si riduca al di sotto della soglia sopra stabilita, il Consiglio di Amministrazione provvede ad assegnare i Soci alla sezione più vicina.

41.5 Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'Assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle Assemblee separate.

41.6 Ogni Assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'Assemblea generale e nomina i delegati all'Assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da apposito Regolamento. In ogni caso, nell'Assemblea Generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle Assemblee separate.

Tutti i delegati debbono essere Soci.

41.7 Rimane fermo il diritto dei Soci che abbiano partecipato all'Assemblea separata di assistere all'Assemblea generale.

CAPO II° - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(Organo Amministrativo)

ART. 42 (Organo Amministrativo)

42.1 Il Consiglio di Amministrazione si compone da un minimo di 3 (tre) a un massimo 9 (nove) Consiglieri eletti dall'Assemblea dei Soci. Un numero di consiglieri inferiore alla metà del totale può essere scelto tra i soci sovventori persone fisiche o tra i mandatarî dei soci sovventori persone giuridiche.

42.2 Il Consiglio di Amministrazione viene rinnovato ogni tre esercizi ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Gli Amministratori possono ricoprire incarichi negli Organi Amministrativi di altre imprese, a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, tenuto conto della natura degli incarichi ricoperti e del tempo dedicato ad essi. La mancanza di tale atto deliberativo, comporta la decadenza dalla carica di Amministratore.

42.3 I Consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione.

42.4 Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente uno o più Vice-Presidenti, qualora non abbia direttamente provveduto l'assemblea dei Soci. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti consentiti dalla legge proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, da costituirsi fra i suoi componenti, o a singoli amministratori nominando uno o più Amministratori Delegati, determinando i limiti della delega.

Può nominare anche fra persone estranee al Consiglio direttori, procuratori e mandatarî in genere per determinati atti o per categorie di atti.

42.5 Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale se nominato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2389 c.c. determina la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche.

42.6 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un quinto dei suoi componenti.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera o altra forma purchè i membri ne siano a conoscenza, da spedirsi e/o consegnare o da inviare a mezzo fax non meno di tre giorni prima della adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di messo o di telegramma, in modo che i Consiglieri ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

42.7 Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti degli Amministratori presenti.

Per le votazioni si procederà con il sistema dell'alzata di mano.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

42.8 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società. Spetta pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo e non esaustivo, al Consiglio di Amministrazione:

- a) convocare l'assemblea dei soci;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
- c) redigere i bilanci consuntivi o preventivi, nonché la propria relazione al bilancio consuntivo;
- d) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci ai sensi di legge;
- e) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale ed in particolare vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- g) deliberare la istituzione di una sezione di attività per la raccolta dei prestiti prevista nel presente statuto;
- h) conferire procure speciali e nominare il direttore determinandone le funzioni e la retribuzione;
- i) assumere e licenziare il personale della Cooperativa, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- j) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei Soci;
- k) aderire ad associazioni nazionali e locali che abbiano lo scopo di tutelare e rappresentare il movimento cooperativo;

l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelle che, per disposizioni della legge o del presente Statuto, siano riservati all'Assemblea Generale;
m) predisporre tutta la modulistica sociale, amministrativa, previdenziale, assicurativa, e comunque afferente l'attività lavorativa, nonché di volontariato e partecipativa, svolte nelle diverse forme dai Soci; oltre a qualsiasi altra modulistica che dovesse risultare utile e/o necessaria.
n) curare gli adempimenti normativi, fiscali, previdenziali, assicurativi e similari.

ART. 43 (Cooptazione)

43.1 In caso di mancanza di uno o più Amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli mediante cooptazione, nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice Civile nell'ambito della medesima categoria di soci alla quale appartenevano i consiglieri da sostituire.

CAPO III° - IL PRESIDENTE ED IL /I VICEPRESIDENTE/I

ART.44 (Presidente)

44.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da Pubbliche Amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze

44.2 Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa davanti a qualsiasi Autorità Giudiziarie e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

44.3 Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al Vice-Presidente o ai Vice-Presidenti o ad un membro del Consiglio nonché, per speciale procura, ad uno o più Soci, preferibilmente facenti parte degli Organi Tecnici della Cooperativa.

44.4 In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice-Presidente o, qualora siano più d'uno, ai Vice-Presidenti, congiuntamente fra loro in ordine di età anagrafica.

CAPO IV° - COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

ART. 45 (Nomina e requisiti)

45.1 Il Collegio sindacale, se obbligatorio per legge o comunque nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, aventi i requisiti di legge, eletti dall'Assemblea, la quale nominerà pure il Presidente del Collegio stesso. I sindaci supplenti subentrano in ordine di anzianità agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

L'Assemblea che nomina i Sindaci determina il compenso loro spettante per l'intera durata del loro incarico.

ART. 46 (Compiti del Collegio ed altro)

46.1 Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della Cooperativa, vigila sulla osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del Bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, nonché redige la relazione per l'assemblea di bilancio indicando i criteri seguiti dagli amministratori nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statuari in conformità con il carattere cooperativo della società.

46.2 A norma di legge partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve a tutte le altre funzioni attribuite dalla legge, comprese quelle attinenti il controllo contabile della cooperativa, qualora l'assemblea non abbia disposto diversamente.

46.3 I Sindaci, che possono in ogni momento procedere anche individualmente ad ispezioni e controlli, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge.

Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà essere redatto il verbale nell'apposito libro.

ART. 47 (Il Revisore)

L'assemblea dei Soci può conferire il controllo contabile anche ad un Revisore contabile o ad una società di Revisione. In tal caso l'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di Revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi. L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo contabile in un apposito libro che resta depositato presso la sede della Cooperativa.

**CAPO V° - GLI ORGANI TECNICI
(Comitati Tecnici)**

ART 48 (Definizione)

48.1 Gli Organi Tecnici, aventi primario compito, definito con il presente Statuto, di gestire, coordinare e cogestire le attività lavorative, realizzando così

ulteriormente lo scambio mutualistico tipico della cogestione Sociale, per il raggiungimento dello scopo sociale, della Cooperativa sono:

- a) I Coordinatori d'Area (C.A.) e loro eventuali collaboratori e/o delegati;
- b) I Coordinatori organizzativi d'Area (C.O.A.);
- c) L'Equipe di Coordinamento d'Area (E.C.A.);
- d) I Consulenti, interni ed esterni;
- e) Le Unità Operative Sociali (UU.OO.SS.):

In linea generale non esaustiva:

Il Coordinatore d'Area coordina il Coordinamento d'Area e le attività dell'area stessa.

I Coordinatori organizzativi d'Area si occupano delle funzioni logistiche ed organizzative dell'Area, delegate dal C.A. .

L'Equipe di Coordinamento d'Area è costituita da tutti i Soci con compiti anche diversi di Coordinamento di una determinata Area Professionale e/o di Attività Sociale.

I Consulenti, interni e/o esterni, assistono la Cooperativa nelle eventuali materie per cui è necessario il loro contributo tecnico.

Le Unità Operative Sociali sono composte dai Soci che operano in una determinata Area Sociale e/o Professionale e/o territoriale e/o lavorativa.

ART. 49 (Aree)

Le Aree sono i settori di intervento sociale, lavorativo, professionale ed "aziendale" della Cooperativa.

ART. 50 (Disciplina tecnica del coordinamento)

Il Funzionamento, i compiti dettagliati e le interrelazioni con gli altri organi della cooperativa, degli Organi Tecnici sopra citati sono disciplinati da apposita disciplina tecnica denominata "Disciplina tecnica del coordinamento" predisposta dal Consiglio di Amministrazione in collaborazione con gli stessi Organi Tecnici ed approvata dal medesimo Consiglio di Amministrazione e da comunicarsi all'Assemblea dei soci.

La nomina dei Soci con i compiti sociali di cui ai precedenti articoli è di competenza del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO XI°

(SCIoglimento E LIQUIDAZIONE)

ART.51 (Scioglimento anticipato)

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa procede alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci o i rappresentanti dei Soci e stabilendone i poteri.

ART 52 (Devoluzione Patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Cooperativa, il patrimonio residuo è destinato nell'ordine:

- a) al rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di strumenti finanziari per l'intero valore nominale eventualmente rivalutato;
- b) al rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati;
- c) al rimborso delle quote di capitale sociale versato dagli altri soci, ed eventualmente rivalutate, compresi i dividendi eventualmente maturati di cui al 1 comma, lettera c), dell'art. 26 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577 e successive modificazioni;
- d) alla devoluzione al Fondo Mutualistico di promozione e sviluppo della Cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 Gennaio 1992 n. 59.

TITOLO XII

(CONTROVERSIE)

ART. 53 (Conciliazione sociale)

53.1 A fronte di eventuali controversie fra Soci e fra Soci e Cooperativa, di qualsiasi natura anche relative allo scambio mutualistico ed alle attività lavorative conseguenti allo stesso, purchè abbiano per oggetto diritti disponibili e purchè per esse la legge non prescriva l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, si esperirà una procedura di conciliazione stragiudiziale nella quale le parti si rivolgeranno ad un soggetto terzo autorevole ed estraneo alla cooperativa, che cercherà di raggiungere un amichevole componimento della controversia.

53.2 Il conciliatore dovrà provvedere entro 30 (trenta) giorni dalla nomina.

Il conciliatore deciderà in via irrituale secondo equità e ricercherà per le parti in lite la soluzione più idonea a soddisfare le reciproche aspettative.

53.3 Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, se eletti, ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e purchè per esse la legge non prescriva l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

53.4 Qualora non si raggiunga la conciliazione nell'ambito della procedura prevista nel presente articolo si procederà successivamente con un arbitrato come descritto agli articoli che seguono.

ART 54 (Clausola arbitrale)

54.1 Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Ls.n.5/03, nominati con le modalità di cui ai successivi articoli, purchè abbiano per oggetto diritti disponibili e purchè per esse la legge non prescriva l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra Soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di Socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

54.2 La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di Soci, anche non Cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi Soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

ART. 55 (Arbitri e procedimento)

55.1 Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 500,00 (euro cinquecento) ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le controversie di importo superiore:

Gli arbitri sono scelti tra esperti di diritto e di settore, sono nominati dal Presidente Nazionale dell'AGCI - sino alla costituzione di una Camera Arbitrale promossa dalla medesima Associazione - sentito il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia in cui la Cooperativa ha sede sociale. In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

55.2 La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra i Soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art.35, comma 1 del D.Lgs.n.5/03.

55.3 Gli arbitri decidono secondo diritto.

Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs.n.5/03.

Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art.35, comma 2, D.Lgs.n.5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

55.4 Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

ART.56 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO XIII°

(DISPOSIZIONI GENERALI)

ART. 57 (Regolamenti e Regolamentazioni)

57.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti, sottoponendoli successivamente all'approvazione dei Soci riuniti in Assemblea ai sensi di legge, come segue.

57.2 I Regolamenti, parte integrante del predetto Statuto a tutti gli effetti di Legge, riepilogativamente sono:

- a) "Regolamento interno disciplinante i rapporti mutualistici ai sensi del c.c.", denominato negli atti sociali tutti per brevità "Regolamento dei rapporti mutualistici";
- b) "Regolamento interno ex L.142/01 e sue successive modificazioni ed integrazioni, afferente le attività lavorative ed i corrispondenti compensi economici, rispettivamente svolte e percepiti dai Soci per il raggiungimento dello scopo

sociale della Cooperativa, parti principali dello scambio mutualistico", denominato negli atti sociali tutti per brevità "scambio mutualistico: regolamento interno ex Legge 142/01 e s.m.";

c) "Regolamento interno concernente i prestiti sociali e quant'altro ad essi riconducibile", denominato negli atti sociali tutti per brevità "Regolamento prestiti sociali";

d) "Regolamento interno afferente il rapporto con i Soci Sovventori" denominato negli atti sociali tutti per brevità "Regolamento Soci Sovventori".

I sopra elencati regolamenti (a-b-c-d) saranno predisposti dal Consiglio di Amministrazione ed approvati dall'Assemblea dei Soci i sensi di legge.

e) "Regolamentazione disciplinante la peculiarità dell'attività (scambio mutualistico) dei Soci Cooperatori Speciali ad integrazione di quanto previsto nello Statuto e nel precedente Regolamento al punto b)", denominata negli atti sociali tutti per brevità "Regolamentazione Soci Cooperatori Speciali".

Questa regolamentazione (e) sarà predisposta dagli Organi Tecnici, perfezionata ed approvata dal Consiglio di Amministrazione ed infine sarà approvata dall'Assemblea dei soci ai sensi di legge;

f) "Regolamentazione afferente ulteriori dinamiche sociali e tecniche pro Soci Fruttori", denominata negli atti sociali tutti per brevità "Regolamentazione pro Soci Fruttori".

Questa regolamentazione (f) sarà, sentiti preliminarmente i Soci Fruttori riuniti in forma assembleare, predisposta dagli Organi Tecnici e dal Consiglio di Amministrazione ed approvata da quest'ultimo ed infine sarà approvata dall'Assemblea dei soci ai sensi di legge;

g) "Regolamentazione disciplinante le attività dei Soci Volontari in seno alla Cooperativa ed alle sue attività" denominata negli atti sociali tutti per brevità "Regolamentazione dei Soci Volontari".

Questa regolamentazione (g) sarà, sentiti preliminarmente i Soci Volontari riuniti in forma assembleare, predisposta dagli Organi Tecnici e dal Consiglio di Amministrazione ed approvata da quest'ultimo ed infine sarà approvata dall'Assemblea dei soci ai sensi di legge.

57.3 Il Consiglio di Amministrazione ha sempre la facoltà di perfezionare i testi dei precitati regolamenti, con effetto immediato nei seguenti casi:

- perfezionamenti non sostanziali volti alla migliore comprensione ed applicazione;
 - adeguamenti a norme di Legge;
 - sopraggiunto ed evidente contrasto con norme di Legge e/o sentenze rilevanti;
- fermo restando che alla prima Assemblea utile dovranno essere integralmente approvati con le relative modifiche, ai sensi di legge.

ART. 58 (Mutualità)

Tutte le clausole mutualistiche sono inderogabili e devono di fatto essere osservate.

ART. 59 (Rinvio)

59.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle Cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

59.2 Resta comunque fissato che devono perentoriamente essere salvaguardati i requisiti della mutualità ed in particolare quelli della mutualità prevalente specificatamente ed inderogabilmente indicati nell'articolo 26 del Decreto Legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modifiche e nell'articolo 2514 del Codice Civile.

In particolare è esclusa la possibilità di distribuzione tra i Soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della Cooperativa, sia all'atto del suo scioglimento, di tutte le somme destinate alle riserve indivisibili. Gli eventuali dividendi non possono essere attribuiti in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

Gli eventuali strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci non potranno essere remunerati in misura superiore a 2 (due) punti in più rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

La Cooperativa dovrà devolvere, in caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale dedotti soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione.

59.3 Rimane fin da ora obbligatorio per la Cooperativa il rispetto di tutti gli obblighi legalmente previsti per il godimento delle agevolazioni fiscali; inoltre i principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota di utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione, sono inderogabili e devono essere osservati in fatto ed in diritto.

59.4 Coerentemente con le previsioni di cui all'articolo 2365 secondo comma c.c., il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di perfezionare tutti i regolamenti e le regolamentazioni, nonché adeguare lo Statuto.

ART. 60 (Norma Transitoria)

Il presente statuto è operativo dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese e comunque non prima dell'1 (uno) gennaio 2005 (duemilacinque), ed i regolamenti dalle date in essi previsti. Il Consiglio di Amministrazione per provvedere all'armonizzazione di tutti gli atti e procedure della Cooperativa ha un termine massimo di novanta giorni dalla precitata data dell'1 (uno) gennaio 2005 (duemilacinque), e comunque non oltre alla data prevista dalla Legge per l'adeguamento delle cooperative alla nuova normativa sul diritto societario anche ai fini fiscali. Per quanto concerne i precitati regolamenti il periodo di armonizzazione sarà indicato nei medesimi.

F.to Virna Zagnoli

" Alessandro Fabbri Notaio